

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE " GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL TRASIMENO - ORVIETANO" (G.A.L. TRASIMENO)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL TRASIMENO - ORVIETANO" in breve denominabile anche come " GAL TRASIMENO - ORVIETANO ".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede legale presso la Casa Comunale in Città della Pieve (PG) Piazza XIX Giugno , sede operativa in Città della Pieve (PG) Piazza Plebiscito n 2.

L'Associazione può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire nei modi e nei termini di legge altre sedi secondarie, amministrative, succursali e filiali in Italia e/o all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di spostare altrove la sede sociale, purché all'interno del comprensorio Trasimeno/Orvietano, senza che ciò costituisca modificazione del presente Statuto.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero soppressa prima di tale data, con delibera dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione si propone di attuare, instaurando la massima collaborazione con gli operatori economici ed istituzionali nonché con le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative, tutte le finalità di cui alla Comunicazione n. 2000/C 139/05 della Commissione agli Stati membri del 14/04/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 139/5 del 18/5/2000, relativa all'istituzione del programma LEADER PLUS.

L'Associazione intende **inoltre**, con le proprie attività, **far fronte ai problemi dello sviluppo economico**, contribuire all'incremento del reddito nelle zone rurali, al progresso tecnico, allo sviluppo razionale della produzione, all'impiego ottimale dei fattori produttivi, allo sviluppo del turismo rurale, all'agriturismo, alla valorizzazione dei prodotti agricoli, silvicoli e della pesca, nonché artigianali ed industriali del territorio del Trasimeno - Orvietano.

In tal ambito, l'Associazione si pone lo scopo di assumere dalle competenti Autorità comunitarie, nazionali e regionali l'affidamento di compiti e di interventi in armonia con le proprie finalità.

ARTICOLO 5

Per raggiungere le finalità generali e gli scopi di cui al precedente articolo 4), l'Associazione svolge tutte le funzioni consentite dalle norme vigenti.

A tale scopo l'Associazione in particolare:

- a) definisce **promuove e realizza** studi, ricerche, progetti produce e commercializza **programmi di studio e ricerca** propri o complementari a quelli individuati nei programmi LEADER, comprese iniziative di promozione in Italia e all'estero;

- b) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati e su mandato degli stessi;
- c) vigila sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle decisioni degli organi della Associazione legalmente adottate;
- d) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni relative ai propri programmi anche a livello transnazionale, in collaborazione con i competenti servizi U. E., nazionali e regionali, anche utilizzando servizi, centri ed istituti pubblici o privati, per tali scopi e per le ricerche di mercato;
- e) entro i limiti e nei modi consentiti dalle leggi fornisce, direttamente o mediante convenzioni con persone, istituti o Enti pubblici e privati, tutti gli eventuali servizi e l'assistenza utili ai propri associati per attuare le norme, i programmi da eseguire, i contratti e le convenzioni della Associazione;
- f) promuove la costituzione di imprese cooperative o di altre forme di associazione per la realizzazione e la gestione di impianti e strutture che dovessero essere realizzate per la volontà dell' Associazione;
- g) svolge attività in rappresentanza, in nome, per conto e nell' interesse degli associati nei confronti di terzi, privati ed Enti locali, ivi compreso l' ottenimento di eventuali benefici pubblici;
- h) stipula accordi, contratti, convenzioni, comprese le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie al perseguimento delle finalità e delle funzioni della Associazione;
- i) svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo;
- j) presta assistenza tecnico - economica agli associati;
- k) stipula convenzioni e contratti previo mandato da parte dei propri associati;;
- l) svolge attività di rappresentanza e di assistenza tecnica ed economica, nello interesse degli associati, anche in attuazione dei provvedimenti emanati dagli organi statali, regionali e comunitari ed in genere degli Enti pubblici e privati;
- m) promuove, realizza e gestisce direttamente o indirettamente corsi di formazione rivolti ad operatori economici ed a giovani orientati ad avviare nuove iniziative di impresa.
- n) Fornisce servizi di consulenza direzionale , cui provvede avvalendosi anche della collaborazione di professionisti nominati dal Consiglio di Amministrazione ed individuati in relazione a specifiche competenze nei rispettivi comparti di intervento;
- o) Reallizzazione di tutte le operazioni contabili –finanziarie mobiliari ed immobiliari inerenti l'oggetto sociale. In particolare l'associazione potrà gestire i fondi comunitari e nazionali destinati a finanziare i vari programmi ed in specie il programma leader Plus diventando gestore delle quote di sovvenzione globale.
- p) Assistenza tecnico-economica-gestionale, anche mediante la creazione e lo sviluppo di collegamenti informatici e telematici nell'ambito del comprensorio e con l'esterno .

L' Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi associativi, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l' Associazione utilizzerà le provvidenze disposte dalla U. E., dallo Stato, dalla regione e da altri Enti locali, nonché da privati.

TITOLO II

SOCI - DOMANDA DI ADESIONE - RECESSO - ESCLUSIONE - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 6

Possono far parte dell'Associazione: imprese singole, in forma associata e/o consorziate, cooperative, società artigiane, industriali, finanziarie e del credito, associazioni professionali di categoria, enti pubblici.

La base associativa dovrà essere costituita da soggetti privati almeno per il 50%.

La domanda di adesione, sottoscritta dal richiedente è presentata al Consiglio Direttivo della Associazione il quale decide a maggioranza dei suoi componenti.

La quota di adesione per ogni socio è stabilita in € 516,46 (cinquecentosedici/46) per gli Enti pubblici, associazioni professionali e di categoria, istituti bancari; in € 300 (trecento/00) per cooperative e consorzi; in € 100,00 (cento/00) per privati ed altri istituti, società ed associazioni e può essere modificata, di anno in anno, con delibera della Assemblea. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo , fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ARTICOLO 7

Chi intende recedere deve dare preavviso scritto entro 20 giorni dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo.

La cancellazione dell' associato receduto dal libro degli associati deve essere fatta subito dopo il recesso.

E' consentito il recesso dell' associato anche prima della scadenza dell' obbligo assunto quando vengano meno i requisiti necessari per l ' appartenenza all ' Associazione.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo può decidere l ' esclusione dell' associato, dandone comunicazione motivata per iscritto all ' interessato entro trenta giorni, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per l ' adesione;
- inadempienza agli obblighi previsti dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi della Associazione.

L ' esclusione lascia impregiudicati gli obblighi assunti dall'escluso nei confronti della Associazione.

ARTICOLO 9

Gli associati hanno verso l ' Associazione i seguenti obblighi:

- a) partecipare alle iniziative promosse dalla Associazione;
- b) concorrere alle spese di funzionamento della Associazione con apporti annuali che comunque non superino la somma di € 3.000,00 (tremila/00);
- c) non aderire ad altra analoga Associazione operante nel medesimo territorio;
- d) non svolgere attività contrastanti con le finalità della Associazione.

ARTICOLO 10

Tutti gli associati hanno pieno diritto:

- a) ad usufruire dei servizi e dell'assistenza e di beneficiare delle funzione svolte dalla Associazione, la quale esclude per l ' insieme delle proprie attività ogni discriminazione tra gli associati, per qualsiasi ragione o motivo;
- b) di proporre agli organi statutariamente competenti iniziative e attività, secondo le finalità dell'Associazione;
- c) di partecipare attivamente a tutte le iniziative assunte dall'Associazione;
- d) di recedere dall'Associazione, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente articolo 7) e dalle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO III

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11

Sono organi della Associazione:

- l ' Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea straordinaria viene convocata qualora si voglia modificare lo statuto o sciogliere l'Associazione.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo previa deliberazione del Consiglio stesso, mediante lettere da inviare agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo può inoltre disporre la pubblicazione dell'avviso sui giornali quotidiani e periodici diffusi nella zona.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della eventuale seconda convocazione, che può tenersi dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, l'una entro il 30 aprile per la discussione e relativa approvazione del bilancio consuntivo, l'altra entro il 30 novembre successivo per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio.

L'assemblea generale deve essere convocata qualora ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta del Collegio Sindacale, se nominato, in caso di dimissioni del Presidente o in caso di gravi irregolarità riscontrate, quando vi sia urgente necessità di provvedimenti adeguati.

Partecipano all'assemblea generale tutti gli associati che siano in regola col versamento del contributo di adesione.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può delegare altra persona a rappresentarlo in assemblea, volta per volta o in via permanente, salvo revoca.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati o delegati; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati o dei delegati presenti. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie sono assunte a maggioranza assoluta dei voti degli associati e/o dei delegati presenti.

L'assemblea decide di volta in volta il sistema di votazione, purché non in contrasto con disposizioni inderogabili di legge.

Le deliberazioni concernenti i regolamenti per il funzionamento della Associazione, la definizione di programmi, la prestazione di garanzie, affidamenti, mutui e finanziamenti con Banche ed Enti di credito, devono essere assunte dall'assemblea generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati complessivamente aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 13

E' di competenza dell'assemblea generale la determinazione delle linee di attività della Associazione ed in particolare, oltre alla definizione dei regolamenti, programmi e di quanto altro previsto al precedente articolo 12), nonché di tutto quanto indicato al precedente articolo 5):

- a) discutere, approvare e modificare i bilanci preventivi e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e fissarne l'eventuale compenso;
- c) eleggere i membri del Collegio Sindacale e fissarne il compenso;
- d) determinare con le relative modalità i contributi di adesione ed annuali a carico degli associati nei limiti previsti dagli artt. 6) e 9);
- e) deliberare circa gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo delibera di sottoporre al suo esame;
- f) deliberare la denegazione della fiducia al Consiglio Direttivo; a tal fine è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati e la deliberazione è valida se adottata dalla maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è composto, da un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di nove.

I Consiglieri durano in carica fino ad un massimo di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto per almeno il 50 % da rappresentanti di soggetti privati.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente che lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, è fatta a mezzo lettera raccomandata o equipollente da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza salvo casi di comprovata urgenza a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti.

Il consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione dell'Associazione, fatti salvi i poteri espressamente riservati per statuto o per legge all'assemblea generale.

Esso può compiere, pertanto, qualsiasi atto di amministrazione che rientri nell'oggetto perseguito dall'Associazione e che per legge o per statuto non sia di competenza dell'assemblea.

ARTICOLO 16

Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le sedi e ne ha la firma e la rappresentanza legale; ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanze anche nei riguardi pubbliche amministrazioni, sta in giudizio e nomina procuratori, avvocati e periti; firma contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito, nonché tutti gli atti dell'Associazione conseguenti all'esercizio delle sue attività istituzionali.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può delegare propri poteri al vice Presidente o ad un membro del Consiglio.

ARTICOLO 17

Il Collegio Sindacale organo di controllo facoltativo e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Il Collegio, ove nominato, dura in carica 3 anni.

TITOLO IV

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 18

Entro sessanta giorni dall'adesione l'associato è tenuto al versamento del contributo di cui all'art. 6.

Durante la vita dell'Associazione gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né hanno diritto alla restituzione del contributo in caso di cessazione del rapporto associativo per qualunque motivo.

I creditori particolari dell' associato non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione spetta all'assemblea straordinaria decidere sulla destinazione del fondo comune, al netto delle spese, oneri ed obblighi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 19

Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) - dalle quote di adesione;
- b) - da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati ,
- c) - dalle somme che, in sede di approvazione di rendiconto annuale, su proposta del Consiglio Direttivo, l'assemblea destina a specifici accantonamenti e/o ad aumento del patrimonio.

ARTICOLO 20

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali degli associati;
- b) dagli eventuali contributi e concorsi finanziari regionali, nazionali e comunitari;
- c) dalle eventuali rendite patrimoniali;
- d) da altri eventuali proventi per attività o servizi svolti anche su convenzione o per affidamento dei compiti da parte di Enti pubblici o privati.

ARTICOLO 21

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. **Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.**

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente corredato della relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o entro sei mesi qualora particolari condizioni lo richiedano.

Entro il 30 Novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci corredati anche dalle relazioni del Consiglio Direttivo e da quella dei Sindaci per il consuntivo, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Eventuali residui attivi saranno destinati al fondo speciale per la cultura di impresa nei giovani ed annesse attività formative e di ricerca.

E' vietato procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione o di qualsiasi componente del patrimonio associativo durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

REGOLAMENTO INTERNO – LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 22

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione dovrà essere disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea generale.

ARTICOLO 23

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme del codice civile

In tal caso l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente della Camera Arbitrale dell'Umbria, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Perugia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E DI RIMANDO

ARTICOLO 25

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.